

Milano, 23 maggio 2017

L'amore è bello e redditizio (finché dura!)

Con la sentenza n. 11504/17, la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha fermamente cambiato rotta in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile e dei relativi criteri per la sua quantificazione. I giudici della prima sezione, infatti, superando il precedente parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, hanno individuato, quale nuovo criterio per la determinazione del diritto a percepire l'assegno periodico, "l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede", sottolineando così il carattere prettamente assistenziale dell'assegno.

L'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (Legge sul divorzio), stabilisce l'obbligo per il coniuge che dispone di redditi più elevati di corrispondere, in favore dell'altro, un assegno periodico quando il coniuge economicamente debole non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

L'accertamento del diritto a percepire l'assegno si articola in due diverse fasi. Nella prima fase, il Giudice ha l'onere di verificare se l'assegno sia effettivamente dovuto, valutando l'adeguatezza o meno dei mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre nella seconda deve procedere a quantificare, in concreto, l'importo spettante al coniuge.

Fino ad oggi il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente l'assegno era rapportato al "tenore di vita matrimoniale", che è stato da sempre considerato il parametro determinante ai fini del riconoscimento del diritto del coniuge a percepire l'assegno che, almeno in astratto, avrebbe dovuto garantirgli lo stesso tenore di vita assunto in costanza di matrimonio.

La recentissima sentenza potrebbe mutare radicalmente l'orientamento in quanto il parametro del tenore di vita non risulta più in linea con i tempi. Ciò soprattutto se si considera che il divorzio fa venir meno il rapporto matrimoniale che lega i coniugi, non solo sul piano personale, ma anche su quello economico e patrimoniale.

Appunto per questo, continuando ad attribuire valenza al tenore di vita, si potrebbe causare un illecito arricchimento

del coniuge debole in virtù di un rapporto – quello di matrimonio – ormai definitivamente estinto per espressa richiesta dei coniugi e, soprattutto, in assenza di un vero e proprio stato di bisogno.

Oggi, quindi, il nuovo orientamento attribuisce maggior rilevanza al criterio dell'indipendenza/autosufficienza economica dei coniugi, che deve essere accertato in concreto.

A tal fine, sono stati fissati alcuni importanti indici per accertare la sussistenza dell'indipendenza economica del coniuge richiedente, identificati:

- nel possesso di redditi di qualsiasi specie;
- nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- nelle capacità e nelle possibilità effettive di lavoro personale (da parametrarsi sulla base dell'età del coniuge, delle sue condizioni di salute, del sesso e delle condizioni del mercato);
- nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Di conseguenza, in un giudizio finalizzato al riconoscimento della spettanza dell'assegno divorzile, il coniuge debole avrà l'onere di dimostrare la propria condizione di non autosufficienza economica; viceversa l'altro dovrà provare la sussistenza di redditi, di cespiti patrimoniali ovvero la sussistenza di capacità lavorativa in capo al coniuge richiedente.

Va da sé che il possesso di redditi o cespiti potrà essere agevolmente provato mediante documenti, mentre le capacità e le possibilità effettive di lavoro saranno accertabili con

ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva. Il coniuge che richiede l'assegno dovrà quindi dimostrare di essersi concretamente attivato nella ricerca di una stabile e redditiva occupazione, potendo non essere sufficiente il mero stato di disoccupazione, di lavoro precario o part-time per poter vantare automaticamente la pretesa.

Una volta accertato il diritto a percepire l'assegno divorzile, il Giudice dovrà determinarne l'importo considerando le condizioni economiche ed i redditi di entrambi i coniugi nonché il contributo personale ed economico di ciascuno sia nella conduzione familiare, sia alla formazione del patrimonio proprio e comune.

In conclusione, gli *Ermellini* della prima sezione civile hanno affermato la necessità di *"superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva"*. Nella sentenza, il matrimonio viene ora definito quale *"atto di libertà e di auto responsabilità"*, anche a

fronte del cambiamento della tradizione e della morale collettiva. Mantenendo il parametro del tenore di vita matrimoniale, invece, si procrastinerebbe a tempo indeterminato il momento della cessazione degli effetti economici-patrimoniali del vincolo coniugale a discapito della costituzione di una nuova famiglia, in seguito alla disgregazione della prima, violando così un diritto fondamentale dell'individuo.

Sulla base di ciò non verrebbe più considerato interesse giuridicamente rilevante e protetto quello del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Tale sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione ha sostanzialmente stravolto il costante orientamento giurisprudenziale degli ultimi 27 anni. Sarà interessante verificare se resterà una pronuncia isolata o se troverà il consenso anche delle Sezioni Unite, divenendo così un orientamento consolidato.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@savvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.